

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE		PAG.	
Congedi:			
PRESIDENTE	210		
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	210		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1091) . .	210	<i>Decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (520-42)</i>	212
<i>Decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585</i> (Stralcio e ratifica): <i>Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato</i> . .	210	PRESIDENTE	212, 213, 214, 216, 218, 219, 220
PRESIDENTE	210	TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i> . .	212, 214, 216
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		CERABONA	212, 214, 215, 216, 218, 219, 220
Applicazione fino al 31 dicembre 1949 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1090)	211	BERTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	213, 215, 216, 218, 219, 220
PRESIDENTE	211, 212	BELLAVISTA	213, 215, 216
BIANCO	211	BIANCO	214, 216, 218, 219.
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):		NUMEROSO	218, 219, 220
Ratifica ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	212	<i>Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35</i> (Discussione e ratifica con modificazioni): <i>Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.</i> (520-43)	220
PRESIDENTE	212	<i>Decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649</i> (Stralcio, discussione e ratifica con modificazioni): <i>Emendamenti al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946 n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.</i> (520-43)	220
		PRESIDENTE	220, 221, 222, 223
		SARTOR, <i>Relatore</i>	220, 221, 223
		AMENDOLA PIETRO	220, 221, 223
		LOMBARDI RUGGERO	221
		ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	221, 222
		BIANCO	222

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

	PAG.
MOLINAROLI	223
DE' COCCI	223
NUMEROSO	223
<i>Decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35</i> (Discussione e ratifica): <i>Norme per la</i> <i>costituzione ed il funzionamento dei Pro-</i> <i>veditori regionali alle opere pubbliche</i> (520-46)	224
<i>Decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937</i> (Stralcio e ratifica): <i>Modificazioni alle</i> <i>norme concernenti la nomina dei prov-</i> <i>veditori regionali delle Opere pubbliche</i> <i>stabilite dall'articolo 2 del decreto legi-</i> <i>slativo presidenziale 27 giugno 1946</i> <i>n. 37. (520-46)</i>	224
PRESIDENTE	224
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori OTTANI e MACRELLI: Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31, e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947 n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad even- ti bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione). (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (962)	224
PRESIDENTE	224
BIANCO	225
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	225
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	226

La seduta comincia alle 9,15.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Almirante e Giordani.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bima, Guggenberg, Lombardi Ruggero, Numeroso, Sartor e Turnaturi sostituiscono, per la seduta odierna, rispettivamente i deputati

Angelucci Nicola, Ambrosini, Dossetti, Bettiol Giuseppe, Bazoli e Fabriani, e che, a sua richiesta, interviene altresì alla seduta odierna il deputato Titomanlio Vittoria.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno nel suo primo punto reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

Questo disegno di legge riguarda l'immissione in ruolo dei suddetti salariati, finora considerati « incaricati stabili », e l'approvazione di una pianta organica. È stato già approvato dalla V Commissione permanente (finanze e tesoro) del Senato e la Commissione finanze e tesoro della Camera ha espresso parere favorevole. Dato che l'articolo 1 fa riferimento al decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, propongo di stralciare tale decreto legislativo ed inserirne la ratifica nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Pongo quindi in votazione la proposta di stralcio dal disegno di legge n. 520 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585.

(È approvata).

Poiché nessuno chiede di parlare, passiamo agli articoli.

Pongo innanzi tutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è ratificato ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge:

« A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di « incaricati stabili » ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 2, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 1, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE FINANZE	Gruppo	1ª categoria	2ª categoria	TOTALE
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	
Comando Generale della Guardia di Finanza.	4	16	5	25

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti dei salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere, e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.

« Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi ».

(È approvato).

Avverto che la formula di ratifica, costituendo l'articolo 1 del disegno di legge, gli articoli 1, 2 e 3 diventeranno, necessariamente, articoli 2, 3 e 4.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1090).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota di imposta camerale pre-

vista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892.

Anche questo disegno di legge è stato già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato e la X Commissione permanente della Camera (Industria) ha espresso parere favorevole.

Esso consta del seguente articolo unico:

« Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente ».

Trattasi, in effetti, della proroga della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale che veniva a scadere nel 1948.

BIANCO. Si chiede questo aumento dell'aliquota della imposta camerale, la quale mi pare gravi su categorie che in questo momento sono in condizioni disagiatissime, cioè artigiani e piccoli commercianti, e non siamo nemmeno riusciti ad avere i dati delle entrate delle Camere di commercio. Qualche anno fa esse avevano entrate che si aggiravano intorno ai 100 milioni; oggi si tratterà di parecchi miliardi. Come vengono spesi questi denari?

Il giorno in cui si provvederà al riordinamento e alla trasformazione delle camere di commercio, si vedrà se è il caso di aumentare l'aliquota della imposta camerale. Approvando questa disposizione mi sembrerebbe che verremmo a creare un'altra fonte di entrate per le camere di commercio a carico di categorie molto disagiate.

Pertanto propongo che si rinvi la discussione di questo disegno di legge, in attesa di avere precise notizie sulle attuali entrate delle camere di commercio, notizie che la Direzione generale del commercio interno dovrebbe essere in grado di fornire.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che tale Direzione sia in grado di fornire questi dati, in quanto le camere di commercio sono sottoposte al suo controllo. Però, in fondo, qui si tratta soltanto di spostare il termine fino al 31 dicembre 1950.

BIANCO. Sono d'accordo sulla ratifica per quanto riguarda il passato, ma dissento da questa proroga. Pertanto insisto sulla proposta formale di rinvio, affinché ci siano forniti i dati riguardanti le entrate delle camere di commercio.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

PRESIDENTE. Praticamente si tratta ormai di una proroga di soli sei mesi.

Comunque, pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Bianco.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499: Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari. (520-42)

PRESIDENTE. Esaminiamo la ratifica del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499.

L'onorevole Titomanlio, relatore, ha facoltà di riferire.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Sarò brevissima. Le modificazioni che è necessario apportare al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, sono quattro.

La prima riguarda l'articolo 1 e contempla il nuovo riordinamento della carriera del personale insegnante, con decorrenza dal 1° luglio 1951. La seconda concerne la riduzione del periodo di prova. La terza modifica attiene l'abrogazione dell'articolo 9, mentre l'ultima è rappresentata dall'articolo 10-*bis*.

Illustro più dettagliatamente queste modificazioni. Per quanto riguarda l'articolo 1, si fa notare che mentre tutte le categorie degli impiegati statali di gruppo B, in generale, partendo dal grado 11° arrivano al 7° (e talune categorie giungono persino al grado 6°), la categoria del personale insegnante elementare inizia la carriera dal grado 11° e giunge fino al grado 9°. Per rimediare, in parte, a tale ingiusta situazione, propongo che la carriera degli insegnanti elementari si svolga dal grado 12° all'8°.

A questa modificazione la direzione generale della pubblica istruzione muove delle obiezioni e principalmente questa: che, quando faremo arrivare i maestri al grado 8°, i direttori e gli ispettori saranno i primi a ribellarsi in quanto essi cominciano la loro carriera appunto col grado 8°. Si fa notare che

era stato già chiesto al Ministero della pubblica istruzione l'inquadramento dei direttori e degli ispettori nel gruppo A, non solo perché molti direttori ed ispettori sono laureati, ma soprattutto per raggiungere una certa distinzione tra il personale direttivo e di vigilanza ed il personale tecnico di cui ci stiamo occupando.

Si verifica, poi, un inconveniente molto grave: vi sono dei maestri che pur essendo semplicemente dei maestri incaricati, esercitano le funzioni di direttori. Quando avremo inquadrato la categoria dei direttori e degli ispettori nel gruppo A, tale inconveniente sarà del tutto rimosso. Ad ogni modo, si fa notare che se i direttori e gli ispettori non venissero compresi nel gruppo A, questo personale sarà costretto a proporre una legge in cui si rileverà la differenza che esiste fra il personale insegnante, per ciò che riguarda il ruolo e lo sviluppo di carriera, ed il personale di altre amministrazioni.

Con le modifiche proposte all'articolo 3 si ammette la possibilità di ridurre il periodo di prova da 3 anni ad un anno: su questo punto si è raggiunto un accordo con la direzione generale della pubblica istruzione.

CERABONA. Tale riduzione del periodo di prova mi sembra eccessiva e andrà a tutto danno della capacità del personale insegnante.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Si tratta di agevolare la loro carriera per il passaggio dalla qualifica di straordinario a quella di ordinario. Questo criterio è stato già adottato per altri concorsi: non si tratta, quindi, di una posizione di privilegio. La necessità, in ogni caso, di tre anni di servizio dà già una sufficiente garanzia; il maestro, infatti, prima di godere della riduzione del periodo di prova da 3 anni ad 1 anno, deve aver superato un determinato periodo in qualità di incaricato.

L'altra modifica sostanziale riguarda l'abrogazione dell'articolo 9 del decreto legislativo in esame con cui si stabiliva che ai direttori ed al personale ispettivo veniva attribuito lo stipendio massimo del grado 9°. Dato che oggi essi hanno lo stipendio del grado 7°, mi sembra superflua la permanenza di tale disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, va tenuto presente che il decreto legislativo sottoposto a ratifica aveva effetto dal 1° luglio 1947. Noi abbiamo proposto l'aggiunta del seguente comma: « Gli effetti giuridici ed economici determinati dal nuovo riordinamento di carriera di cui all'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1951 ». Pertanto neppure

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

il Ministero del tesoro potrebbe sollevare delle difficoltà, dato che gli oneri derivanti da questa nuova norma incideranno solo sul bilancio del futuro esercizio.

L'articolo 10-*bis* è così formulato:

« Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano al personale insegnante delle scuole parificate ex sgravio ».

Desidero illustrare questa proposta. Precedentemente avevo proposto che tale modifica fosse contenuta in un comma aggiuntivo all'articolo 1 e che si facesse espresso riferimento all'articolo 95 del testo unico; ciò poteva eventualmente presentare delle difficoltà, tenuto anche conto dell'articolo 157 del regolamento (che si riferisce alle scuole parificate ed approvate con decreto). Trasferendo questa modifica in un articolo aggiuntivo 10-*bis*, non si fa più riferimento, pur tenendone conto nello spirito, all'articolo 95 del testo unico, appunto per togliere ogni divergenza di interpretazione. L'articolo 95 del testo unico precisa la situazione giuridica, economica e morale del personale insegnante delle scuole parificate, ma è nata una divergenza di interpretazione poiché — come l'onorevole Sottosegretario per la pubblica istruzione ha ricordato in una delle passate sedute — la direzione generale dell'istruzione elementare invocava l'applicazione dell'articolo 157 del regolamento, che in certo senso contrasta con l'articolo 95 del testo unico.

Per eliminare questo inconveniente, poiché il nuovo ordinamento prevede uno svolgimento di carriera dal grado 11° all'8°, abbiamo voluto estendere questo trattamento al personale insegnante delle scuole parificate ex sgravio.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione, mentre da una parte sente profonda l'ansia di venire incontro — per quanto è possibile — alla carriera dei maestri che considera come i migliori artefici della scuola, e quindi vuol favorirne in tutti i modi la posizione, d'altra parte non può non preoccuparsi di alcune incongruenze che verrebbero alla carriera dei maestri se fossero approvate integralmente queste modificazioni.

Siamo favorevoli all'inizio della carriera dal grado 11° ed alla riduzione del periodo di prova di due o di un anno a seconda del periodo svolto precedentemente dall'insegnante, ma siamo molto perplessi sull'apertura della carriera fino al grado 8°.

Faccio rilevare che, arrivando i maestri al grado 8° e potendo conseguire in tale grado una anzianità notevole, essi verrebbero a trovarsi, dal punto di vista gerarchico, in una posizione di vantaggio rispetto ai loro superiori, ispettori e direttori didattici, che possono avere nel grado 8° una minore anzianità. D'altra parte, sembra che questo provvedimento scompagini l'euritmia della loro posizione burocratica e presenti anche notevoli pericoli in quanto evidentemente, ove i maestri ottenessero questi benefici, subito dopo si metterebbero in agitazione i direttori didattici e gli ispettori per ristabilire la differenza attualmente esistente fra essi ed i maestri. Una volta raggiunto questo traguardo da parte dei direttori didattici e degli ispettori, si muoveranno tutti gli altri, per cui verrebbe a formarsi un'autentica valanga di rivendicazioni.

Pertanto, pur non facendo una esplicita opposizione, riterrei opportuno sentire in proposito il parere del Ministero del tesoro.

Concludendo, sono favorevole all'apertura della carriera al grado 11° ed alla riduzione del periodo di prova di cui all'articolo 3, mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda il prosieguo della carriera fino al grado 8°, ma sono decisamente contrario all'articolo 10-*bis*, perché si tratta di scuole sostanzialmente private e di impiegati privati che non si possono inquadrare nel ruolo gerarchico dell'Amministrazione.

BELLAVISTA. Desidero osservare che la perplessità dell'Amministrazione, per quanto concerne l'arrivo al grado 8°, si fonda sul solito equivoco tra l'*auctoritas* derivante dal grado e l'*auctoritas* derivante dalla funzione. Quindi, un ispettore didattico, quale che sia l'anzianità nel grado 8°, è sempre — per ciò che attiene alle funzioni — sopraordinato al maestro.

Pertanto ritengo che la norma si possa approvare, trattandosi di un doveroso riconoscimento, se è vero — e questa premessa si riporta al *Cuore* di De Amicis — che i maestri rappresentano il primo gradino dell'edificio della cultura.

PRESIDENTE. Desidero ricordare agli onorevoli commissari che, per quanto riguarda l'aspetto giuridico, la carriera dei maestri elementari fino al 1942 aveva un aspetto assolutamente ibrido. Infatti essi, pur essendo provvisti di un titolo di studio che per le altre carriere statali dava accesso al gruppo B, non erano neppure parificati al gruppo C, ma addirittura si trovavano in una situazione ancora peggiore.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Nel 1942 fu ordinata la loro carriera, ma fu disposto un ruolo unico nazionale con un accentramento tale che divennero impossibili le promozioni e gli aumenti di stipendio. Da ciò derivarono enormi inconvenienti.

Con il decreto legislativo sottoposto alla nostra ratifica si è anzitutto provveduto ad un decentramento, istituendo dei ruoli provinciali dei maestri elementari; tuttavia permaneva quel complesso di inferiorità per cui i maestri elementari, a differenza degli impiegati statali di gruppo *B*, cominciano la loro carriera da un grado inferiore.

Oggi si tratta di riparare a questa ingiustizia e di porre gli insegnanti elementari sullo stesso piano degli altri impiegati di gruppo *B*.

Per quanto si riferisce allo sbocco della carriera fino al grado 8°, condivido in pieno le osservazioni dell'onorevole Bellavista. Anche nell'ordinamento universitario, del resto, per quanto riguarda la gerarchia, vi è questa differente autorità derivante dalla funzione che si esplica. Tuttavia, mi rendo conto della preoccupazione dell'onorevole sottosegretario il quale teme che, una volta raggiunta questa mèta dai maestri, gli ispettori ed i direttori si agiteranno; ma questa è un'altra questione.

Per ciò che concerne l'estensione di questi provvedimenti al personale insegnante delle scuole parificate *ex sgravio*, manifestò la mia perplessità, data la delicatezza del problema. Comunque, sarebbe opportuno qualche ulteriore chiarimento da parte dell'onorevole relatore.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Insisto sullo sviluppo di carriera, perché quando abbiamo la possibilità di documentare che il personale di gruppo *B* di altre Amministrazioni raggiunge i gradi 7° e 6°, non capisco per quali motivi si debba limitare al grado 9° lo sviluppo della carriera degli insegnanti elementari.

L'onorevole Sottosegretario ha detto che desidera interpellare il Ministero del tesoro. Nessuna difficoltà da parte nostra, ma faccio presente che gli effetti economici di questi provvedimenti decorrono dal 1° luglio 1951. Pertanto durante quest'anno si potranno eventualmente stornare i fondi occorrenti da un capitolo all'altro.

Infine, per ciò che attiene all'articolo 10-*bis*, insisto per i motivi che già illustrai altra volta. Insomma, va chiarita una volta per sempre la posizione giuridica ed economica del personale insegnante dipendente dalle scuole parificate *ex sgravio*:

CERABONA. Vorrei un chiarimento. Nel secondo comma dell'articolo 3 è detto che « il periodo di prova... è ridotto di due o di un anno ». Ma mi sembra che l'onorevole relatore aveva parlato di una riduzione del periodo di prova da tre ad un anno.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. No, il periodo di prova è ridotto di due o di un anno, a seconda che l'insegnante nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario abbia prestato rispettivamente due anni od uno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali.

CERABONA. D'accordo.

BIANCO. Non mi addentro nell'esame degli emendamenti perché confesso la mia incompetenza ed anche la mia idiosincrasia con tutte queste gerarchie. Desidero però fare una osservazione di carattere generale: in Italia abbiamo la mania di mantenere giovani di studio anche i vecchi settantenni. È necessario che questa gente abbia una sistemazione, tanto più che si tratta, nella maggior parte dei casi, di padri di famiglia.

La categoria degli insegnanti elementari è completamente misconosciuta. Non dimentichiamo che il maestro è stato il nostro secondo padre. Se il maestro avrà un minimo di stipendio per tirare avanti, potrà fare il suo dovere meglio di come lo faccia oggi. Pertanto sono favorevole a tutte le proposte che tendono ad agevolare la condizione morale ed economica degli insegnanti elementari, in qualunque scuola essi insegnino.

PRESIDENTE. Non essendoci più iscritti a parlare, passiamo agli articoli. Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 2 maggio 1947, numero 499, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(*E approvata*).

Dell'articolo 1, che è del seguente tenore:

« La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 12° al grado 9° »

il relatore propone il seguente nuovo testo:

« La carriera del personale insegnante delle scuole elementari di Stato, inquadrato nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico della Amministrazione dello Stato a norma dell'ar-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

articolo 1, comma a) della legge 1° giugno 1942, n. 675, si svolge dal grado 11° al grado 8° ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dell'articolo 3:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 12° con la qualifica di straordinario. Conseguisce la promozione al grado 11° e la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno.

« Le promozioni ai gradi 10° e 9° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11° e otto nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

« Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritta ».

il relatore propone il seguente nuovo testo:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario. Conseguisce la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti. In caso di esito sfavorevole, il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno.

« Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a seconda che l'insegnante, nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario, abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e sempreché negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo è favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11° qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947.

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di per-

manenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto del Provveditore agli studi.

« Gli aumenti di stipendio del grado sono conferiti con decreto del Provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto ».

CERABONA. Propongo un emendamento all'articolo 3, sostituendo alle parole « In caso di esito sfavorevole il Provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno », le altre: « In caso di esito sfavorevole il Provveditore agli studi proroga la prova di un anno ». Ciò, per evitare ingiustizie, sia pure involontarie.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E se il periodo di prova è riuscito clamorosamente sfavorevole?

CERABONA. Sono sempre contrario a tutto ciò che è facoltativo, perché la facoltà può con estrema facilità degenerare in arbitrio. Il Provveditore agli studi è un uomo e, come tale, può avere delle simpatie o delle antipatie. Lasciando la norma così come è proposta verremmo a pregiudicare proprio la situazione dei Provveditori.

BELLAVISTA. Ricordo all'amico Cerabona la antica distinzione tra *arbitrium plenum* e *arbitrium regulatum*. Sarei d'accordo con lui se qui si trattasse di un *arbitrium plenum*, ma poiché si tratta di un *arbitrium regulatum* è evidente che a garantirci dagli abusi dipendenti dalla natura dell'uomo provvedono gli ordinamenti che tutelano gli interessi eventualmente lesi. Togliendo al Provveditore questa facoltà non lo ecciteremmo a fare il proprio dovere. Pertanto, questa è una remora necessaria e, in ogni caso, contro il provvedimento del Provveditore è ammessa impugnazione.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Cerabona, perché un potere discrezionale va pur conferito al Provveditore, né si può negare pregiudizialmente fiducia al Provveditore stesso.

Inoltre non si tratta di una facilitazione che il Provveditore può accordare ai maestri, ma egli, dopo un periodo di prova sfavorevole, ha facoltà di consentire un'altro anno di prova. Naturalmente tale proroga verrà negata nei casi in cui la prova del maestro sia riuscita clamorosamente negativa.

CERABONA. Dobbiamo intenderci. Sono contrario a questi poteri discrezionali, ma

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

possiamo accedere alla tesi dell'onorevole sottosegretario secondo cui, in caso di esito clamorosamente negativo, il periodo di prova non sarà prorogato, ma, per carità, non lasciate questa facoltà in mano al Provveditore.

PRESIDENTE. In sostanza il periodo di prova dura normalmente tre anni, quando abbia avuto esito favorevole; quattro anni in caso di esito sfavorevole. Sono d'accordo che si debbano limitare le facoltà di questi funzionari, ma ricordo quanto ha già sottolineato l'onorevole Bellavista. Tutta la pubblica amministrazione si fonda sul potere discrezionale limitato dal pubblico interesse; anzi, il potere discrezionale è una specie di giunto elastico fra norma e norma.

Pertanto mi sembra che questa disposizione risponda al suo scopo e debba essere mantenuta. Non possiamo dire nel testo legislativo che « in caso di esito clamorosamente sfavorevole la proroga non è concessa ». Questo, però, è implicito nella norma.

CERABONA. Confermo che voterò contro l'emendamento nella sua attuale formulazione, perché occorre qualcosa che restringa questa facoltà.

BIANCO. Non ho sentito alcun argomento che possa smontare la proposta del collega Cerabona di trasformare questa facoltà in un obbligo. Dico francamente che è bene lasciare i tre anni di prova o, se vi deve essere la possibilità di elevarli a quattro anni, questo deve valere per tutti. Per mio conto ho ben poca fiducia nella obiettività degli uomini, compreso me, soprattutto nel periodo che attraversiamo da trenta anni a questa parte. Si potrà essere imparziali finché si vuole, ma nessuno riuscirà ad evitare che coloro i quali non si sono vista prorogare la prova di un anno pensino che vi siano stati dei favoritismi a vantaggio di altri. Pertanto nessun danno potrà derivare dall'emendamento dell'onorevole Cerabona.

CERABONA. Ci vuole una garanzia, né mi accontento del ricorso al Consiglio di Stato. I Provveditori dovrebbero essere obiettivi, ma non dimentichiamo che sono uomini. Anche certe sentenze dovrebbero essere fatte in un determinato modo, eppure non è così. Il cittadino deve avere la massima tutela contro questi provvedimenti.

BELLAVISTA. Per questa tutela l'ordinamento predispone appositi organi.

PRESIDENTE. Perciò parlavo di « giunto elastico ».

CERABONA. Troppo elastico, onorevole Presidente, perché la facoltà diventa arbitrio e ben difficilmente il Consiglio di Stato avrà la

possibilità di giudicare simili abusi. Diamo al Provveditore la sicurezza di non essere intaccato dalla poca benevolenza di alcuni. Si potrebbe forse stabilire un dato punteggio.

BIANCO. L'esito del periodo di prova dovrebbe essere condensato in una qualifica. Questa potrebbe servire come remora agli abusi.

PRESIDENTE. Ogni volta che restringiamo queste attività della pubblica amministrazione diminuiamo le garanzie dei maestri.

CERABONA. Vi citerò un solo esempio. Tempo fa ho raccomandato ad un Provveditore il trasferimento di una maestra, senza esito alcuno; poco dopo, un altro collega ha scritto a quel medesimo Provveditore ottenendo immediatamente il trasferimento di quella insegnante.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire che « con due qualifiche del tutto negative finisce il periodo di prova ».

NUMEROSO. Non sono alieno dall'accogliere l'emendamento dell'onorevole Cerabona, ma vorrei sapere come avviene, in base alle vigenti disposizioni, l'accertamento di idoneità all'insegnamento.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. La qualifica viene data dal direttore didattico che provvede a trasmetterla al Provveditore da cui dipende. In base alle note di qualifica il Provveditore può disporre eventualmente la proroga o meno del periodo di prova. Una nota di qualifica nettamente negativa è rappresentata dall'« insufficiente ».

BIANCO. Occorre un criterio equo. Può accadere che di due insegnanti entrambi dichiarati non idonei l'uno ottenga la proroga del periodo di prova e l'altro non l'ottenga.

NUMEROSO. In materia vi sono norme precise.

PRESIDENTE. Comunque esistono le note di qualifica.

CERABONA. Potremmo dire: « quando le note di qualifica sono tali che fanno presumere, ecc. ».

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In questo modo veniamo a danneggiare proprio i maestri.

CERABONA. Non è necessario aiutare i maestri poco idonei.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno lasciare, per il momento, in sospeso la discussione sul primo comma. Pongo allora in votazione il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 3:

« Il periodo di prova di cui al comma precedente è ridotto di due o di un anno a se-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

conda che l'insegnante nei cinque anni scolastici anteriori alla sua nomina a straordinario abbia prestato rispettivamente due o un anno di servizio d'insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali, per almeno sette mesi di effettivo insegnamento in ciascun anno scolastico, essendo qualificato « distinto » o « ottimo » e sempreché negli altri anni di servizio eventualmente prestati nel quinquennio anzidetto abbia riportato qualifiche non inferiori a « buono ». I maestri che beneficiano della riduzione del periodo di prova conseguono, se questo sia favorevole, la qualifica di ordinario e la promozione al grado 11° qualora non siano stati ancora inquadrati nel grado 11°. Il presente comma si applica solo ai maestri assunti in ruolo dopo il 1° luglio 1947 ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma:

« Le promozioni ai gradi 10°, 9° e 8° hanno luogo rispettivamente dopo sette anni di permanenza nel grado 11°, compreso il periodo di prova, otto nel grado 10° e dodici nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità senza demerito e sono disposte con decreto dal Provveditorato agli studi ».

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma:

« Gli aumenti di stipendio del grado sono conferiti con decreto del provveditore agli studi al compimento del periodo di anzianità prescritto ».

(*E approvato*).

Dell'articolo 5, secondo comma:

« Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 12° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10° e 9°, tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti dal precedente articolo 3 ».

il relatore propone il seguente nuovo testo:

« Gli insegnanti straordinari sono assegnati al grado 11° e gli insegnanti ordinari ai gradi 11°, 10°, 9° e 8° tenuto conto dei periodi di permanenza in ciascun grado richiesti al precedente articolo 3 ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

All'articolo 6, primo comma:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio nei gradi 11° 10° e 9°, da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti dall'articolo 3 per l'assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi di insegnante elementare non di ruolo anteriori al 1° ottobre 1942 per i servizi di insegnante prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

il relatore propone di sostituire il seguente nuovo testo:

« Ai fini dell'attribuzione dello stipendio dei gradi 11°, 10°, 9° e 8° da conferirsi ai termini del precedente articolo 5, si tiene altresì conto:

a) della eventuale eccedenza del servizio successivo al periodo di prova rispetto ai periodi di servizio richiesti all'articolo 3 per l'assegnazione al grado;

b) delle maggiorazioni di anzianità già riconosciute e da riconoscersi per i servizi d'insegnante elementare non di ruolo ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 157 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per i servizi di insegnanti prestati nelle scuole italiane all'estero o in colonia o nelle zone di cui al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, e alla legge 30 ottobre 1940, n. 1606;

c) delle maggiorazioni per i servizi e le benemeritenze di guerra previsti dalle disposizioni in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Per quanto riguarda la modifica proposta all'articolo 7, ritengo più opportuno che essa sia posta in votazione come articolo 2 del disegno di legge di ratifica.

Pongo allora in votazione la soppressione del seguente articolo 9, proposta dal relatore:

« Con decorrenza dal 1° luglio 1947 agli ispettori scolastici di circolo ed ai direttori didattici è attribuito lo stipendio massimo del grado 9° ».

(*E approvata*).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Per quanto riguarda l'articolo 10-bis, vi è un dissenso tra il rappresentante del Governo e l'onorevole relatore. L'articolo 10-bis è così formulato:

« Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano al personale insegnanti delle scuole parificate ex sgravio ».

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ogni caso sarebbe opportuno dire: « Le norme della presente legge... si applicano anche al personale insegnante », ecc.

PRESIDENTE. D'accordo. Il dissenso fra l'onorevole Sottosegretario e il relatore è sulla possibilità di imporre a coloro che hanno queste scuole parificate l'obbligo di dare questo sviluppo di carriera ai maestri elementari.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento non perché io non voglia imporre alle scuole parificate l'obbligo di pagare i maestri come debbono esser pagati, ma perché nelle scuole parificate gli insegnanti vengono assunti anche se non possiedono tutti i requisiti richiesti per i maestri delle scuole di Stato. Pertanto non possiamo equipararli in maniera assoluta.

NUMEROSO. Questo articolo 10-bis si applica alle scuole parificate che in atto hanno già convenzioni con lo Stato a totale o a parziale sgravio. Evidentemente gli enti che hanno le scuole a sgravio totale non vedono aumentate le proprie spese.

D'altra parte è opportuno che gli enti che vogliono ottenere scuole a sgravio, specie se trattasi di scuole a sgravio parziale, riflettano prima di assumere questo onere. Osservo questo non soltanto nell'interesse degli insegnanti delle scuole a sgravio, ma soprattutto nel superiore interesse della funzione scolastica.

Io mi preoccupo delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza che hanno ottime scuole a sgravio, utilissime alla popolazione. Non vorrei che queste istituzioni potessero trovarsi in condizioni tali da non poter corrispondere questo trattamento economico. Tuttavia, per quel che sappiamo, tali istituzioni hanno già regolari convenzioni col Ministero della pubblica istruzione che paga *in toto* le spese per il personale.

Insisto affinché questo articolo aggiuntivo sia approvato poiché esso è di grande importanza per le scuole a sgravio di cui non si può negare l'utile funzione.

PRESIDENTE. Parrebbe quindi che gli enti non debbano sopportare ulteriori aggravii.

NUMEROSO. Quando le scuole sono già riconosciute a sgravio totale e la spesa è a carico del Ministero della pubblica istruzione, questi enti non subiranno aggravii. Vuol dire che la pubblica istruzione, nel futuro, sarà più prudente nel riconoscere le scuole a sgravio.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma chi paga l'aumento a favore del personale delle scuole a sgravio parziale?

NUMEROSO. Se questi enti non possono pagare il personale, è meglio che chiudano le scuole. Penserà lo Stato a sostituirle con scuole proprie!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis:

« Le norme della presente legge, relative al personale insegnante delle scuole elementari statali, si applicano anche al personale insegnante delle scuole parificate ex sgravio ».

(È approvato).

Torniamo alla discussione del primo comma dell'articolo 3.

CERABONA. Ritengo che bisogna soprattutto specificare cosa avviene in caso di esito nettamente sfavorevole, per evitare che il provveditore favorisca dei maestri assolutamente incapaci. Si potrebbe dire in modo draconiano: « È promosso in quanto sia idoneo in base alle disposizioni vigenti ».

BIANCO. Quando un insegnante è dichiarato idoneo?

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È dichiarato idoneo quando l'ispettore, e in seguito il provveditore agli studi ritengono che sia atto all'insegnamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che gli onorevoli commissari stiano andando oltre i limiti di questa legge. Desidero ricordare lo stato giuridico dei professori delle università e delle scuole medie. Nelle università abbiamo un periodo di prova di tre anni in qualità di straordinari. Al termine dei tre anni si può chiedere la proroga, ma è facoltà del Ministro della pubblica istruzione concederla o meno. Contro il provvedimento del Ministro è sempre ammesso il ricorso.

CERABONA. Ma il ricorso di questi maestri deve essere fondato su qualcosa!

PRESIDENTE. Se, ad esempio, un maestro ha riportato tre insufficienze ed ottiene

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

la proroga di un anno del periodo di prova, mentre un altro con sole due insufficienze viene dimesso, si avrà un caso tipico di eccesso di potere.

CERABONA. Vi saranno però dei casi in cui un paragone non si potrà fare. Allora, cosa accadrà?

Potremo forse stabilire che il provveditore debba motivare il suo provvedimento. Propongo quindi la seguente formulazione:

« In caso di esito sfavorevole il provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno con provvedimento motivato ».

NUMEROSO. Questo concetto è implicito nel provvedimento. Non è concepibile che il provvedimento stesso non sia motivato.

CERABONA. Comunque, restano questi verbali che hanno valore di lavori preparatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del nuovo testo del primo comma dell'articolo 3:

« L'insegnante di prima nomina è iscritto nel ruolo del grado 11° con la qualifica di straordinario. Conseguisce la qualifica di ordinario dopo tre anni di servizio di prova in seguito all'apposito accertamento di idoneità previsto dalle disposizioni vigenti ».

(*E approvata*).

Debbo ora porre in votazione l'emendamento dell'onorevole Cerabona: « In caso di esito sfavorevole il provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno, con provvedimento motivato ».

NUMEROSO. Dichiaro di votare contro questo emendamento, non per il merito, ma perché ritengo la disposizione superflua e pericolosa per gli interessi degli insegnanti.

CERABONA. Non so davvero perché il collega ritenga la norma pericolosa per gli insegnanti. Al contrario, essa li tutelerà meglio, evitando possibili ingiustizie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ultima frase del primo comma dell'articolo 3: « In caso di esito sfavorevole il provveditore agli studi ha la facoltà di prorogare la prova di un anno ».

(*E approvata*).

BIANCO. L'onorevole Numeroso ha messo una pulce nel nostro orecchio affermando che l'aggiunta proposta dal collega Cerabona danneggerebbe i maestri e, nello stesso tempo, sarebbe superflua. Mi pare che questa sua

affermazione sia contraddittoria: o il provveditore ha l'obbligo di motivare il provvedimento, ed il ribadire questo concetto non può mai nuocere; oppure, se il dirlo può danneggiare i maestri, vuol dire che il provveditore può non motivare il provvedimento.

NUMEROSO. La motivazione può essere consentita per i provvedimenti di carattere negativo, ma non per quelli di carattere positivo.

CERABONA. Questo punto non è chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'aggiunta dell'onorevole Cerabona:

« con provvedimento motivato ».

(*E approvata*).

NUMEROSO. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Il servizio prestato nelle scuole elementari parificate, di cui all'articolo precedente, è valutato a tutti gli effetti a favore degli insegnanti che in seguito a concorso entrano negli organici delle scuole elementari statali ».

È chiara la ragione che ispira questa proposta. Il personale insegnante, che presta servizio nelle scuole a sgravio, evidentemente è considerato a tutti gli effetti in servizio come gli insegnanti statali. Allorché questo personale entra nei ruoli provinciali, è giusto che si tenga conto del servizio da esso prestato nelle scuole a sgravio agli effetti di carriera e agli effetti delle promozioni.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prima di deliberare su una tale norma, dovrei chiedere il rinvio per avere il parere degli uffici competenti, considerato anche che tale disposizione è in stretta relazione alle estensioni apportate al decreto legislativo in esame.

NUMEROSO. Ma questa non è che la conseguenza naturale della disposizione già approvata con l'articolo precedente. Se diamo al personale insegnante delle scuole a sgravio lo stesso trattamento riservato al personale delle scuole statali, quando il personale delle scuole a sgravio in seguito a concorso viene immesso nei ruoli provinciali, cioè nelle scuole elementari statali, non deve perdere — agli effetti delle promozioni — il servizio prestato nelle scuole a sgravio.

BERTINELLI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Osservo che in molte scuole a sgravio il personale insegnante entra senza i requisiti che vengono richiesti per le scuole statali.

NUMEROSO. Questo non è esatto per le scuole a sgravio che noi conosciamo. Infatti

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

gli istituti di assistenza e beneficenza bandiscono regolari concorsi.

PRESIDENTE. Un conto è l'obbligo imposto alle scuole parificate di dare ai maestri il trattamento economico loro dovuto, un altro è il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole a sgravio ai fini della carriera. Tale servizio è sempre riscattabile agli effetti della pensione.

Il riconoscimento ai fini della carriera è molto grave. Può darsi il caso di un maestro che, dopo aver insegnato per dieci anni in una scuola parificata a sgravio, vinca un concorso e, vistosi riconosciuto il servizio prestato nella scuola a sgravio, superi nel ruolo un maestro che ha vinto il concorso statale qualche anno prima di lui. Pertanto mi rendo conto dell'obiezione dell'onorevole Sottosegretario. Ricordo inoltre che è opportuno evitare qualsiasi rinvio, dato che le categorie interessate attendono con ansia l'approvazione di questa legge.

BERTINELLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Potrebbe darsi il caso che un maestro, in precedenza insegnante in una scuola a sgravio e poi entrato a mezzo del concorso nelle scuole statali, superi dei maestri con i quali aveva concorso molti anni prima e che erano risultati vincitori, mentre egli era stato bocciato.

NUMEROSO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Tutte le modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, testé approvate, saranno contenute nell'articolo 1 del disegno di legge di ratifica.

Pongo ora in votazione l'articolo 2:

« Gli effetti giuridici ed economici determinati dal riordinamento di carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1951 ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche. (520-43).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione de-

gli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.

L'onorevole Sartor, relatore, ha facoltà di riferire.

SARTOR, Relatore. Brevissime osservazioni desidero fare sul provvedimento in esame.

Nella sostanza, i decreti legislativi, di cui si propone la ratifica con modificazioni, restano identici: si tratta soltanto di eliminare taluni inconvenienti che sono derivati da imperfette formulazioni tecniche e da certe incongruenze della dizione dei decreti legislativi. Pertanto le modificazioni attengono alla necessità di una formulazione più tecnica per evitare discrepanti interpretazioni che possono determinare gravi inconvenienti. Infatti certi provveditori stanziavano i fondi necessari alla ricostruzione degli edifici di cui trattasi, mentre altri si rifiutano di farlo. Ciò determina grossi inconvenienti e molti edifici di istituti di beneficenza, che avrebbero dovuto essere riparati, non lo sono ancora stati. Il Ministero dei lavori pubblici è oberato di lavoro ed i provveditori si rivolgono continuamente ad esso, creando intralci nel disbrigo delle pratiche. Questa situazione merita pertanto di essere rimossa.

AMENDOLA PIETRO. La legislazione vigente prevede che gli edifici pubblici, di proprietà di enti pubblici, sono riparati e ricostruiti a totale carico dello Stato. Nel caso in esame è evidente la finalità di queste ricostruzioni, ma si viene a creare una singolare situazione di sperequazione fra i proprietari privati di questi edifici oggi adibiti ad uso di beneficenza e gli altri proprietari di fabbricati locati a privati e destinati ad usi diversi. Inoltre, mentre questi ultimi ottengono il contributo dello Stato attraverso l'espletamento di pratiche lunghe e complesse, i proprietari di edifici destinati ad uso di beneficenza vedono il loro fabbricato riparato rapidamente a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. L'uso dell'edificio serve sempre a discriminare questa materia. Ad esempio, gli edifici adibiti ad uso scolastico godono di un contributo dello Stato — ai fini della riparazione o ricostruzione — dell'80 per cento. Pertanto i casi contemplati dal provvedimento in esame non costituiscono affatto un'eccezione.

SARTOR, Relatore. Nella modifica sostitutiva dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 35, si fa una distinzione fra gli edifici destinati ad uso di beneficenza di cui siano proprietari enti morali, e gli edifici apparte-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

nenti ad altri proprietari. Pertanto è già prevista la ipotesi di edifici di cui siano proprietari gli enti morali. Bisogna però approfondire l'interpretazione della espressione: « ...e gli edifici... che sono di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli ». In sostanza il Ministero dei lavori pubblici intende estendere il contributo dello Stato a tutte le associazioni, società, o singoli, proprietari di edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza. Inoltre ha voluto garantirsi che sia conservata la destinazione in considerazione della quale sono concessi questi benefici, disponendo che lo Stato si assume l'onere della ricostruzione previa determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa coi Ministri per l'interno e per il tesoro. Si sono tenute infatti delle speculazioni e si è trovata questa garanzia per il mantenimento della finalità di beneficenza e di assistenza.

AMENDOLA PIETRO. Comunque, è evidente la sperequazione alla quale prima ho accennato.

SARTOR, *Relatore*. Essa è però giustificata dalla differente destinazione degli edifici. Il controllo dei Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro costituisce una sufficiente garanzia.

LOMBARDI RUGGERO. Secondo la modifica proposta dall'onorevole relatore, ai predetti Ministri è demandato l'accertamento della destinazione di questi edifici. Ciò evidentemente fa cadere le osservazioni fatte dal collega Amendola. Tuttavia, ove si pensasse che i ministri incaricati di questo controllo non abbiano elementi per accertare che questi edifici siano definitivamente e non temporaneamente destinati ad uso di beneficenza, si potrebbe aggiungere, dopo le parole « accertata la destinazione », la parola « definitiva » o « permanente ».

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Ministro ha proposto un comma aggiuntivo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 35 che concilia queste esigenze in quanto in esso si parla di una destinazione per venti anni ad uso di beneficenza od assistenza, risultante dai registri immobiliari. Esso è del seguente tenore:

« Possono parimenti essere riparati o ricostruiti a totale carico dello Stato gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza od assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purché gli enti

che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

« Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari ».

SARTOR, *Relatore*. Non posso accettare questo emendamento. Ad esempio, se una persona giuridica pubblica, in base alla legge del 1890, ha un edificio destinato ad assistenza e in un determinato momento sente la necessità di disfarsene per crearne un altro, sempre destinato ad uso di beneficenza, non potrà soddisfare questa esigenza a causa di questo vincolo reale imposto dall'emendamento proposto dal Governo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Distinguiamo il caso di un edificio di proprietà del privato da quello di proprietà dell'ente. L'ente può sempre disfarsi dell'immobile per trasferirsi in altro locale; ma, quando si tratta di edifici di proprietà di un privato che li affitta ad un ente di beneficenza, dobbiamo garantirci che, qualche anno dopo avvenuta la ricostruzione a totale carico dello Stato, il privato non sottragga a quella destinazione l'immobile per farvi una speculazione. Pertanto vogliamo imporre questo vincolo ventennale, che deve costituire una garanzia necessaria e che si riferisce ai fabbricati di proprietà privata, mentre per gli immobili di proprietà degli enti non sorge discussione.

SARTOR, *Relatore*. Facciamo il caso che il privato, proprietario di questo edificio, senta la necessità o l'opportunità di costruire un nuovo edificio disfacendosi di quello che ha. Stabilendo un vincolo come quello proposto dal Ministro, si toglie ogni possibilità di ampliamento e di sviluppo a questa attività benefica.

Ricordo che a San Donà di Piave vi è una signora che ha adibito un magnifico palazzo ad ospizio per i deficienti figli di alcoolizzati della zona. Ha soltanto questo edificio che è stato completamente distrutto dagli eventi bellici. Se ella volesse sostituire questo fabbricato con un altro, da adibire alla stessa finalità, non potrebbe più farlo, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. È ammesso il trasferimento del vincolo in modo da garantire la destinazione dell'immobile.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

In sostanza mi preoccupo che un privato destini l'immobile a scopi di beneficenza o di assistenza per godere delle provvidenze del decreto in esame e poi riprenda l'immobile destinandolo ad altro scopo, fruendo così di un privilegio che è consentito soltanto a favore dei proprietari di edifici destinati a scopi di beneficenza o di assistenza.

Dopo la guerra si è sentita la necessità di creare ricoveri per l'infanzia abbandonata. Un privato può proporre ad un ente di beneficenza: metto a vostra disposizione il mio edificio perché sia destinato a scopo di beneficenza. Noi, con l'emendamento proposto, evitiamo che il privato, prima che decorrano venti anni, muti la destinazione dell'immobile.

Pertanto l'emendamento risponde a sentite esigenze e può costituire per il legislatore un elemento di tranquillità.

BIANCO. Siamo d'accordo col Governo.

PRESIDENTE. Avverto che mentre il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è stato già stralciato nella seduta del 29 aprile, non è stato ancora stralciato il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649. È necessario, prima di porre in votazione le singole modifiche, stralciare tale decreto dal disegno di legge n. 520.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 520-43 che comprende tutte le modifiche proposte al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35.

Pongo anzitutto in votazione la consueta formula di ratifica.

« Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

All'articolo 1 del seguente tenore:

« È autorizzata la spesa di due miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonché alla ricostituzione del mobi-

lio che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la posateria, il vasellame e simili.

« Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le limitazioni suddette.

« Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne la ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari »;

il relatore propone le seguenti modifiche:

« Al primo comma, alle parole: delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sono sostituite le seguenti: destinati ad uso di beneficenza o assistenza di cui ai successivi articoli 2 e 3 ».

« Al terzo comma, alle parole: gli istituti pubblici di beneficenza, sono sostituite le seguenti: i proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza secondo le norme di cui agli articoli 2 e 3 ».

Pongo in votazione la prima modifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda modifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo è il seguente:

« Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonché la idoneità al raggiungimento dei loro fini ».

Il nuovo testo verrebbe pertanto così redatto:

« Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ri-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

costruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono: quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società associazioni o singoli, purché gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

« Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari ».

AMENDOLA PIETRO. Sono favorevole a lasciare questa determinazione dei tre Ministri succitati, perché oltre agli enti morali possono esservi delle organizzazioni sindacali o politiche (ad esempio, le A.C.L.I. o le Camere del lavoro) che si mettano a fare della beneficenza e dell'assistenza. In questo caso è bene lasciare la determinazione ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Ripeto ancora una volta che mi preoccupa soprattutto di assicurare all'ente di beneficenza l'acquisizione per almeno vent'anni dell'uso dell'immobile.

SARTOR, *Relatore*. Propongo di lasciare immutato il testo da me proposto per l'articolo 3, con l'aggiunta di questo comma:

« Per questi ultimi edifici sarà iscritto nei pubblici registri immobiliari il vincolo di destinazione alla beneficenza o assistenza per il periodo di anni venti dalla ultimazione dei lavori di ripristino. Il vincolo può essere trasferito ».

PRESIDENTE. Bisogna meditare un po' su questa norma secondo cui il vincolo può essere trasferito. Sulla sostanza siamo d'accordo, ma è questione di tecnica.

MOLINAROLI. La questione della trasferibilità del vincolo merita considerazione. L'onorevole Sartor si preoccupa di questo: che la trasferibilità si riferisca ad un altro fabbricato che un proprietario od un ente voglia eventualmente sostituire all'immobile che gode del beneficio previsto da questa legge.

PRESIDENTE. Ho dei dubbi sulla trasferibilità del vincolo.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Trasferibile in meglio, beninteso. Mi preoccupo, ripeto, di evitare delle speculazioni.

PRESIDENTE. Come ho già detto, ho dei dubbi sulla trasferibilità del vincolo, che importerebbe un apprezzamento. È difficile tradurre ciò in una norma giuridica. Praticamente bisognerebbe fare la stima del vecchio edificio vincolato e la stima del nuovo edificio vincolato. Lasciando il vincolo *in re* possiamo semplificare le cose. Diversamente veniamo a toccare la proprietà immobiliare con una servitù legale che bisogna studiare.

SARTOR, *Relatore*. Facciamo questo caso: vi è un edificio destinato alla beneficenza nel quale sono anche coloro che prestano la loro opera in qualità di infermieri od altro. L'istituto si sviluppa ed impianta nuove case; i malati vengono trasferiti nei nuovi edifici. Nel primitivo ufficio restano gli uffici ed il personale di amministrazione. In base al testo governativo quell'edificio non avrebbe più una destinazione ad uso di beneficenza.

PRESIDENTE. Questo non sposta il problema.

DE' COCCI, Propendo a lasciare il vincolo *in re*, ma si può trovare una cautela prescrivendo l'autorizzazione dei Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro anche per il trasferimento del vincolo.

PRESIDENTE. Sarebbe la prima volta nella nostra storia del diritto, che con un provvedimento amministrativo si potrebbe mutare lo stato di fatto dei registri immobiliari.

SARTOR, *Relatore*. Considerando la destinazione dell'edificio, penso che forse sarebbe utile stabilire un numero più limitato di anni e perciò propongo che si dica: « dieci anni dal giorno del ripristino », che poi diventerebbero 15 dal giorno del danno subito.

NUMEROSO. Aderisco all'emendamento del Ministro nel senso che la destinazione debba rimanere per 20 anni a decorrere dall'ultimazione dei lavori.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la prima parte del nuovo testo dell'articolo 3:

« Gli edifici destinati ad uso di beneficenza o assistenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente articolo 1, sono: quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termini dell'articolo 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 3 nel testo proposto dal Governo:

« e gli edifici di cui sia accertata la destinazione ad uso di beneficenza o assistenza, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, anche se siano di proprietà di altri enti, società, associazioni o singoli, purché gli enti che esercitano la beneficenza e l'assistenza ne acquistino la proprietà entro un anno dalla entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto, e gli edifici riparati o ricostruiti siano vincolati ai fini della beneficenza e dell'assistenza per non meno di venti anni dalla ultimazione dei lavori di ripristino.

« Il vincolo relativo dovrà risultare dai pubblici registri immobiliari ».

(È approvata).

L'articolo 1 del disegno di legge n. 520-43, risulta così integralmente approvato.

Passiamo ora all'articolo 2 che comprende le modifiche al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649.

Pongo in votazione la seguente consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, è ratificato con la seguente modificazione:

(È approvata).

All'articolo 2, comma quarto, attualmente così formulato:

« La progettazione e l'esecuzione degli edifici di cui all'articolo 3 può essere data in concessione a termine della legge stessa anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta »;

il relatore propone la seguente modifica:

« Al quarto comma, le parole: istituti pubblici di beneficenza, sono sostituite con le seguenti: proprietari degli edifici destinati ad uso di beneficenza od assistenza secondo le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35 ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche. (520-46).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

Il decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, è stato già stralciato in una precedente seduta. Propongo che venga stralciato anche il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 937, concernente materia analoga.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il disegno di legge relativo alla ratifica di questi decreti legislativi si compone quindi del seguente articolo unico così formulato:

« I decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, sono ratificati ».

Questo disegno di legge, constando di un unico articolo, sarà poi votato e scrutinio segreto.

Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Ottani e Macrelli: Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione). (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (962).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli concernente la proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 e l'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261.

Questa proposta di legge è stata approvata dalla VII Commissione permanente del Senato

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

e ha avuto il parere favorevole della VII Commissione (Lavori pubblici) della Camera.

Nella scorsa seduta l'onorevole Bianco sollevò dei dubbi per quanto concerne la proroga del termine fissato nell'articolo 29 della legge 25 giugno 1949, n. 409. Su richiesta dello stesso onorevole Bianco la discussione di questo provvedimento venne perciò rinviata.

BIANCO. Mi dichiarai, nella seduta scorsa, favorevole alla proroga dei termini fissati negli articoli 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, ma contrario alla proroga del termine di cui all'articolo 29. Infatti, detto articolo si riferisce alle ricostruzioni già eseguite. Quindi, prorogando anche il termine dell'articolo 29 verremmo ad allargare questo beneficio, senza perseguire lo scopo di incrementare le ricostruzioni appunto perché si tratta di ricostruzioni già avvenute.

Pertanto propongo di sopprimere l'articolo 29 o di sostituire al richiamo all'articolo 29 il richiamo ad un'altra disposizione e precisamente all'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che prevedeva un contributo da parte dello Stato a favore delle ricostruzioni, ma con un criterio di discriminazione, in quanto il decreto 10 aprile 1947 stabiliva un contributo maggiore a favore di quei proprietari che ricostruivano e che risultavano essere meno abbienti ed un contributo minore (dal 10 al 25 per cento) a favore dei proprietari più abbienti che ricostruivano.

Per queste ragioni sono contrario alla proroga del termine fissato dall'articolo 29 della legge 25 giugno 1949, n. 409.

ALDISIO; *Ministro dei lavori pubblici*. Personalmente voglio aiutare soprattutto i meno abbienti nella ricostruzione. Ricordo in proposito che nella legge sulla edilizia (che prevede lo stanziamento di 25 miliardi e che prossimamente discuteremo in Parlamento) ho voluto che si introducesse a favore dei danneggiati meno abbienti il diritto ad avere una situazione di particolare privilegio, ottenendo il 50 per cento in contanti ed un mutuo del 50 per cento a condizioni assai favorevoli. Potrà giovare di tali agevolazioni il proprietario di un solo appartamento.

Nel caso in esame siamo in condizioni che, se dovessimo modificare questa proposta di legge, non potremmo più pubblicare entro il 30 giugno il testo unico delle leggi sui senza tetto e dovremmo chiedere una proroga almeno fino al 30 agosto.

Va tenuto presente che, approvando questa proposta di legge, noi daremo un riconoscimento limitato a pochissimi casi, essendo an-

data molto a rilento la ricostruzione ad opera dei privati, a causa della difficoltà di reperimento di finanziamenti e di crediti, difficoltà che ci hanno indotto a ricorrere a questi espedienti che, spero, potranno diventare operanti. Si tratta di persone che hanno riparato per conto proprio e che godranno di un trattamento non eccessivamente di favore.

Dobbiamo incoraggiare i privati a ricostruire perché quest'attività, collaterale a quella esplicata dallo Stato, può rendersi veramente preziosa. Lo Stato da solo fa molto, ma non può far tutto; bisogna dare impulso alle attività private. Né bisogna mettere in condizioni di inferiorità i volenterosi che dopo tutto hanno avuto il merito di aver speso di meno, ricostruendo celermente e mettendo in tal modo a disposizione dei privati degli alloggi.

Aderendo alla modifica proposta dall'onorevole Bianco non faremmo a tempo, come ho già detto, a pubblicare entro il 30 giugno il testo unico delle leggi sui senza tetto e dovremmo chiedere una proroga almeno fino al 30 agosto.

BIANCO. Al 30 giugno manca un mese; la mia opposizione, del resto, si limita alla proroga del termine fissato dall'articolo 29.

Comunque ho fatto una proposta transattiva, suggerendo di prorogare, in luogo dell'articolo 29 della legge 25 giugno 1949, l'articolo 16 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, che prevede un contributo a favore delle ricostruzioni già eseguite secondo un criterio discriminato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 secondo il testo emendato dall'onorevole Bianco: « Il termine fissato dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo testo originario:

« Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« Il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

(E approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Pongo in votazione l'articolo 3:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 maggio 1947, n. 499, concernente riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari » (520-42):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, e del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 649, concernenti riparazione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche » (520-43):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funziona-

mento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche » (520-46):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale » (1091):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	18
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 » (962):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	18
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelini, Bianco, Bima, Carpano Maglioli, Cerabona, Cucchi, De' Cocci, De Michele, Lombardi Ruggero, Martino Gaetano, Migliori, Molinaroli, Notarianni, Numeroso, Pirazzi Maffiola, Quarello, Rappelli, Resta, Sartor, Scoca, Spoleti, Turnaturi.

Sono in congedo:

Almirante e Giordani.

La seduta termina alle 11,45.